

# VENDITA DIRETTA

## SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE LA VENDITA DIRETTA

E' imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Sono comunque connesse quelle attività, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricettazione ed ospitalità.

## ATTIVITÀ ASSIMILATE

Sono assimilate agli imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività prevalentemente i prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

## I PRODOTTI OGGETTO DELLA VENDITA DIRETTA

Solo al dettaglio e prodotti agricoli provenienti in misura **prevalente** dal fondo ovvero prodotti derivati.

## CHI PUÒ VENDERE

L'imprenditore agricolo singolo o associato iscritto nel Registro delle Imprese.



# VENDITA DIRETTA

## I REQUISITI

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori riportino, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti:

- a in materia di igiene e sanità
- b di frode nella preparazione degli alimenti.

Il divieto alla vendita ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## MODALITÀ

1. su area pubblica;
2. in forma itinerante;
3. a posto fisso;
4. commercio elettronico.

## FORMALITÀ

Gli imprenditori agricoli devono presentare una comunicazione contenente l'indicazione:

- delle generalità del richiedente;
- dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- degli estremi di ubicazione dell'azienda;
- dei prodotti di cui intendono praticare la vendita;
- delle modalità con cui intendono effettuarla.

La comunicazione ha efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento e deve essere presentata:

- per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;
- per il commercio su aree pubbliche non in forma itinerante, al comune del luogo ove si intende esercitare la vendita (in questo caso la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo);

